CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

ORDINE DEL GIORNO n. 617

Oggetto: Inclusione delle persone in esecuzione penale esterna e destinatarie di pene sostitutive tra i beneficiari delle agevolazioni previste dalla Legge 22 giugno 2000, n. 193 (cd. Legge Smuraglia).

Il Consiglio regionale

premesso che:

- la Legge 22 giugno 2000, n. 193 (Legge Smuraglia) promuove il reinserimento sociale dei detenuti attraverso agevolazioni contributive e crediti d'imposta a favore di imprese e cooperative che impiegano persone detenute, internate o ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari;
- la suddetta normativa prevede, nello specifico:
 a) la riduzione del 95% delle aliquote previdenziali e assistenziali per i detenuti assunti all'interno degli istituti o ammessi al lavoro all'esterno (ex art. 21 O.P.);
 b) un credito d'imposta mensile fino a 520 euro per ogni lavoratore detenuto e 300 euro per i soggetti in semilibertà. Per gli assunti part-time, lo sconto è proporzionale alle ore lavorate;

premesso, altresì, che la Legge Smuraglia è stata recentemente modificata con la Legge n. 80/2025 di conversione del Decreto-Legge n. 48/2025, estendendo l'accesso all'esonero contributivo anche alle imprese pubbliche e private che assumono detenuti e internati ammessi al lavoro esterno, senza tuttavia includere i soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione;

tenuto conto che tale normativa rappresenta un'importante opportunità sia per le persone detenute, che possono avviare un percorso di reinserimento sociale e lavorativo già durante l'esecuzione della pena, sia per le imprese, che possono beneficiare di condizioni agevolate.

considerato che:

- una delle principali difficoltà per detenuti ed ex detenuti è rappresentata dal reinserimento nella società;
- le forme di esecuzione penale esterna saranno sempre più valorizzate anche alla luce della cosiddetta Riforma Cartabia;
- l'accesso al lavoro rappresenta un elemento essenziale per chi intende ricostruire il proprio percorso di vita nel rispetto della legalità;

constatato che:

- attualmente le cooperative sociali e le aziende che assumono persone in esecuzione penale esterna (detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale) non possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge Smuraglia, pur trovandosi, le suddette persone, fuori dagli istituti penitenziari nella condizione più prossima al reinserimento sociale;
- l'inserimento lavorativo stabile incide significativamente sulla riduzione della recidiva, che statistiche recenti stimano sotto il 2% nei casi di occupazione continuativa;

rilevato che in Piemonte, alla data del 31 dicembre 2024, risultano detenute 4.479 persone, di cui 1.243 impiegate in attività interne e solo 287 presso aziende esterne (dati Ministero della Giustizia) ma altre 5mila persone risultavano detenute nella forma dell'esecuzione penale esterna;

osservato che:

- i soggetti in affidamento in prova o in detenzione domiciliare sono comunque sottoposti a vincoli stringenti, la cui violazione comporta conseguenze rilevanti sotto il profilo penale;
- tali misure sono concesse per brevi periodi residui di pena e in special modo a fronte di percorsi positivi e comportamenti conformi durante la detenzione intramuraria.

considerato infine, che:

- l'estensione dei benefici della Legge Smuraglia ai soggetti in esecuzione penale esterna e a quelli destinatari delle pene sostitutive previste dalla riforma Cartabia favorirebbe il reinserimento sociale e contribuirebbe a ridurre la recidiva;
- tale estensione consentirebbe di superare disparità di trattamento rispetto ad altre categorie svantaggiate;
- la misura avrebbe anche un importante valore culturale, promuovendo una maggiore consapevolezza sociale sul reintegro delle persone che hanno commesso reati;

impegna la Giunta regionale

a farsi promotrice presso il Governo affinché siano trovate soluzioni legislative rispetto alle pratiche attuali che permettano l'estensione dei benefici della legge 22 giugno 2000, n. 193 (legge Smuraglia) anche alle assunzioni di soggetti in affidamento in prova al servizio sociale e in detenzione domiciliare, oltre che di coloro che sono destinatari delle pene sostitutive previste dalla riforma Cartabia (detenzione domiciliare sostitutiva e semilibertà sostitutiva).

---==oOo==---

Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 3 novembre 2026